

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bianco è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bielli, Bondi, Cicchitto, Fistarol, Franceschini, Paoletti Tangheroni, Pisicchio, Sabattini, Sinisi, Sterpa e Volontè sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pinotti, Azzolini, Fallica, Soro, Molinari, Lavagnini, Zanella, Pisa, Ladu, Zannetta e Ciro Alfano.

Discussione della proposta di legge Boato: Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961 (5692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Boato: « Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961 ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo e che il prescritto numero di deputati ne ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92,

comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta di ieri, 18 gennaio 2006.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE COSSIGA. Mi richiamo alla relazione svolta durante l'esame in sede referente.

MICHELE SAPONARA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo prende atto della relazione e la condivide.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ricordo che la Commissione nel corso dell'esame in sede referente ha definito un nuovo testo, risultante dall'approvazione di un emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2, recante la clausola di copertura finanziaria; propongo, pertanto, di adottare come testo base il testo predisposto durante l'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato il generale consenso manifestato dai gruppi, che non intendono presentare emendamenti, si procederà immediatamente alla votazione degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARCO BOATO. Intervengo, signor presidente, per ringraziare tutti i gruppi parlamentari senza distinzioni politiche, il presidente, il relatore, il Governo e auspicare, se possibile, che i gruppi stessi ed il Governo si facciano carico di una rapida approvazione nell'altro ramo del Parlamento nei pochi giorni che mancano alla fine della legislatura.

PRESIDENTE. Mi sembra che anche gli altri gruppi si associno a questo auspicio.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico la votazione nominale sul provvedimento di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Boato: « Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori

italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961 » (5692).

Presenti e votanti 30

Maggioranza 16

Hanno votato sì 30

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Alfano, Ciriaco, Amici, Azzolini, Boato, Bressa, Bruno, Caldarola, Coluccini, Cossiga, Di Giandomenico, Dussin Luciano, Fallica, Fontanini, Ladu, Lavagnini, Leoni, Mascia, Mazzoni, Migliori, Molinari, Palma, Pinotti, Pisa, Schmidt, Soro, Zaccaria, Zanella, Zanetta, Zanettin e Zeller.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 13 marzo 2006.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime
dell'eccidio di Kindu (C. 5692 Boato).**

**TESTO APPROVATO IN SEDE REFERENTE E ADOTTATO
COME TESTO BASE PER L'ESAME IN SEDE LEGISLATIVA**

ART. 1.

(Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu).

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'am-

bito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

